

COMUNE DI TOFFIA

Provincia di Rieti



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 7 L.R. N. 18 del 3 Agosto 2001

Norme Tecniche di Attuazione

“Regolamento del rumore ambientale”

Dicembre 2009

Dott. Ing. Emanuele Fagiani

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti con il n.A- 611 sett. A)B)C)
Iscritto nell'elenco della Regione Umbria “ Tecnici Competenti in materia di Acustica Ambientale”

Via Camposaino, 8 – 02100 Rieti

Cell: +39.340.4638408 / +39.334.50.23.252

Fax: +39.0746.27.45.45

e-mail: emanuelefagiani@libero.it

INDICE:

TITOLO I: GENERALITÀ

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

ART. 4 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

ART. 5 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

ART. 6 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

ART. 7 - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO II: ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

ART. 9 - ATTIVITÀ RUMOROSE NELL'AMBITO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI, O DI MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI

ART. 10 - ORARI

ART. 11 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELLA LEGGE N.447/95

ART. 12 – ESCLUSIONI

TITOLO III: DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITÀ DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE

ART. 13 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 14 - REQUISITI ACUSTICI

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

TITOLO IV: DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE

ART. 16 – CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

ART. 17 - ORARI

ART. 18 - LIMITI MASSIMI

ART. 19 - EMERGENZE

ART. 20 - CONDIZIONE DI IMPIEGO PER ATTREZZATURE SPECIFICHE

TITOLO V: SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - SANZIONI

ART. 22 - SOSPENSIONE E REVOCA DI AUTORIZZAZIONI

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I: GENERALITÀ

ART .1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma e) dell'art. 6 della Legge 447/95.
2. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal DPCM 14.11. 97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione di:
 - infrastrutture ferroviarie, per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, vige il DPR 459/98,
 - infrastrutture aeroportuali, nel cui ambito vige il DPR 496/97,
 - aree interessate esclusivamente da installazioni militari, per le quali vige il dettato della legge 898/76.
3. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1° comma. dell'art. 659 del C.P.

ART. 2

DEFINIZIONI

Si definiscono:

1. **Attività Rumorosa:** l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

TABELLA 1: VALORI LIMITE DI EMISSIONE - LEQ IN DB(A) (ART. 2 – DPCM 14/ 11/ 1997)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06:00-22:00)	NOTTURNO (22:00-06:00)
I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35
II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	50	40
III AREE DI TIPO MISTO	55	45
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	60	50
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65

valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

TABELLA 2: VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - LEQ IN DB (A) (ART.3 – DPCM 14/ 11/ 1997)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06:00-22:00)	NOTTURNO (22:00-06:00)
I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	50	40
II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	55	45
III AREE DI TIPO MISTO	60	50
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	65	55
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	70	60
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

VALORI LIMITE DI QUALITÀ:

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

TABELLA 3: VALORI DI QUALITÀ - LEQ IN DB (A) (ART.3 – DPCM 14/ 11/ 1997)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06:00-22:00)	NOTTURNO (22:00-06:00)
I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	47	37
II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	52	42
III AREE DI TIPO MISTO	57	47
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	62	52
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	67	57
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

VALORI DI ATTENZIONE - LEQ IN DB(A)

- se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

ART. 4

PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.26 della L.R. Lazio n.18/ 200, apposito piano di impatto acustico (PIA), redatto da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/ 95), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PIA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/ o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

ART. 5

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dall'art. 18 della L.R. Lazio n. 18/ 2001, redatto da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/ 95), i seguenti soggetti :

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento di :
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/ 1986;
 - titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/ 95 e di seguito riportate :
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti,
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/ 1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

- i richiedenti il rilascio:

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

ART. 6

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/ 1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico, redatto da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/ 95), con le modalità indicate dall'art. 19 della L.R. Lazio n. 18/ 2001:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, com. 2 della L.447/ 95

ART. 7

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati che richiedano il rilascio di nuove concessioni edilizie dovranno presentare a corredo della documentazione, apposita relazione redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/ 95), che certifichi la rispondenza dei requisiti acustici degli edifici alle prescrizioni di cui all' Allegato A del DPCM 15/ 12/ 1997.

ART. 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento danzante, dei circoli privati a ciò abilitati, delle attività di pubblico spettacolo, queste ultime solo se in luogo aperto, delle attività ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti rumorosi in modo continuativo, in esercizio o autorizzati all'esercizio, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento debbono presentare al Comune entro sei mesi dalla stessa data, la documentazione di previsione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/ 95), di cui all'art. 5 del presente regolamento.

TITOLO II: ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

ART. 9

ATTIVITÀ RUMOROSE NELL'AMBITO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI, O DI MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto

dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, allorché esse nell'arco dell'anno solare non superino le 20 giornate anche consecutive e una frequenza settimanale pari a 2 volte.

Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle (serate musicali, con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione), manifestazioni musicali, luna park ed assimilabili quando la durata complessiva delle manifestazioni non superi le 20 giornate anche consecutive, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, nell'arco di un anno.

Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive che si svolgono in spazi dedicati e non.

Per tutte le attività sopra descritte è necessario ottenere l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 6 della Legge 26.10.95 n. 447 con le modalità di cui al successivo art. 11.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.

Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, le feste laiche e consimili nonché i comizi elettorali, che vengono organizzati nei tempi e nei modi di cui all'art. 9 e 10 del presente regolamento.

ART. 10

ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e no, di cui al precedente art. 9, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24,00 per il periodo invernale dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 17 alle 00.30 per il periodo estivo. Il funzionamento delle sorgenti di sonore è consentito per un arco temporale non superiore, comunque, alle 8 ore giornaliere complessive.

ART. 11

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELLA LEGGE N.447/95

L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo come definite all'art. 9 del presente regolamento, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 della L. 26/10/1995, n. 447. Il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione allegando una relazione redatta secondo i criteri di carattere generale di cui all'Allegato A del presente regolamento. La relazione può essere riferita anche a più manifestazioni, purché queste abbiano le stesse caratteristiche, previa dichiarazione dell'organizzatore. La domanda per tale autorizzazione deve intendersi compresa nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici (ex art. 68 e 69 TULPS) e può essere riferita a più giornate (nei limiti di cui all'art. 3 comma 1) contenute nel medesimo calendario di iniziative.

Con lo stesso atto verrà contestualmente rilasciata la licenza e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447, con le indicazioni delle prescrizioni e degli orari di cui al presente regolamento. Si intendono tacitamente autorizzati, ai sensi della Legge 447/95, i circoli privati che non svolgono attività di pubblico spettacolo e comunicano al competente ufficio comunale, come identificato all'ultimo comma del presente articolo, le date delle iniziative che si organizzano presso i propri locali nei tempi e nei modi di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento. Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo e/o di orario indicati agli artt. 9 e 10 del regolamento, dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione in deroga indicando con chiarezza il tempo e le modalità per le quali prevede di superare i limiti consentiti.

Il Comune, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può autorizzare deroghe al superamento dei livelli massimi previa comunicazione all'ARPA, ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti agli artt. 9 e 10 del presente regolamento.

Con il provvedimento di autorizzazione possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

L'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai sensi della legge 447/95 è il medesimo ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni delle relative manifestazioni o iniziative assimilabili.

ART. 12
ESCLUSIONI

Non sono concesse deroghe di periodo e/o orario alle attività rumorose di cui all'art. 9, ubicate in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 80 m., dalla data di approvazione della "zonizzazione acustica", nelle zone I.

TITOLO III: DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE

ART. 13
AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla L. 26/10/1995, n. 447 art. 8 comma 2, lettere c,d,e (luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) ed inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'art.9 del presente Regolamento.

ART. 14
REQUISITI ACUSTICI

All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art. 13, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa.

I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i Circoli Privati ed i pubblici esercizi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal DPR 16.4.99 n. 215 nei tempi e nei modi ivi indicati.

ART. 15

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Al fine di acquisire il nulla osta di cui al 6° comma dell'art. 8 della L. 447/95 il titolare dell'attività presenta regolare domanda presso gli uffici comunali con annessa documentazione tecnica.

Tale documentazione dovrà essere predisposta secondo i criteri di carattere generale indicati nell'allegato B da un tecnico Competente in Acustica.

La domanda per tale autorizzazione deve intendersi compresa nella domanda di licenza per i locali pubblici. I titolari di attività di cui al presente titolo attualmente in esercizio, compresi i circoli privati, che già utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora, o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo, dovranno presentare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la richiesta per il nulla-osta previsto dal 6° comma dell'art. 8 della Legge 447/95, presentando opportuna richiesta presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Toffia.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 16

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Il rappresentante legale della ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione per l'inizio dell'attività cantieristica, allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale della Relazione di cui all'Allegato D del presente regolamento, da un tecnico competente in acustica.

Qualora il rappresentante legale ritenga necessario superare i limiti massimi consentiti dalle leggi in materia, dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione in deroga indicando con chiarezza il tempo e le modalità per le quali prevede di superare i limiti consentiti e gli interventi di mitigazione adottati.

ART. 17

ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 07:00 alle ore 20:00.

ART.18

LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di Leq 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati.

Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati, è di Leq 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A, sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998;

ART. 19

EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

ART 20

CONDIZIONE DI IMPIEGO PER ATTREZZATURE SPECIFICHE

MACCHINE DA GIARDINO: l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nei centri abitati, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30-19,00; nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'utilizzo di tali apparecchiature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 nei giorni feriali e nei giorni prefestivi dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Nel periodo estivo è consentito l'uso dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00 per i giorni feriali e prefestivi. Dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle 20.00 nei giorni festivi. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie, e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO: l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15/12/1997 e, la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

MACCHINE AGRICOLE: L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione ed adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e silvicoltura dei fondi, in deroga ai limiti della classificazione acustica, è consentito dalle ore 06:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali e dalle ore 06:00 alle ore 13:00 dei giorni festivi.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei suddetti lavori, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree circostanti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie europee recepite dalla normativa nazionale.

MACCHINE OPERATRICI: L'impiego temporaneo di macchine operatrici per lo svuotamento dei cassonetti della N.U. e delle campane della raccolta differenziata, di spazzamento e di lavaggio automatico delle strade, nonché di ogni altra attività che comporti l'uso di macchine operatrici, in deroga ai limiti di classificazione acustica, è consentito dalle ore 05:30 alle ore 20:00 dei giorni feriali e dalle ore 06:00 alle ore 12:30 dei giorni festivi.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei suddetti lavori, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree circostanti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie europee recepite dalla normativa nazionale.

ALLARMI ACUSTICI: Per le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti .

TITOLO V: SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 447/ 95. Sono fatte salve le sanzioni penali degli articoli 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART.22

SOSPENSIONE E REVOCA DI AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14/ 11/ 97 comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 23

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento integra e modifica il Regolamento Edilizio Comunale, il Regolamento Comunale ed il regolamento di Igiene.

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER OTTENERE IL NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO.

Il cittadino interessato all'ottenimento del nulla osta di impatto acustico deve presentare:

- **Domanda** in carta semplice a firma del titolare dell'attività, indirizzata all'ufficio Ambiente del Comune di Toffia,
- **Relazione tecnica di impatto acustico** in duplice copia (di cui una in originale) a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), firmata per presa visione anche dal richiedente il nulla osta, in cui risultino :

Nell'area dell'attività:

- la descrizione delle specifiche tecniche delle sorgenti sonore dell'impianto di amplificazione e/o rafforzamento, fra le quali almeno il numero, la dislocazione e la potenza sonora;
- la descrizione degli strumenti musicali in assenza di impianto di amplificazione;
- la misura dei livelli di pressione sonora all'interno dell'area in cui avviene l'emissione, significativi e rappresentativi della diffusione sonora del periodo di attività (rumore di fondo).

In analogia a quanto prescritto per i locali di pubblico spettacolo dal DPCM 16/4/99 n°215 , con preciso riferimento alla tutela della salute dei presenti, il livello di emissione sonora nell'area non dovrà superare i 95 dB(A) di LAeq, senza distorsioni, ed i 105 dB(A) di LAsmax. Nella relazione il tecnico dovrà indicare gli interventi adottati per il mantenimento di detti livelli e certificarne l'efficacia. Si precisa che nel caso di manifestazioni che prevedano la presenza contemporanea di più attività musicali il rispetto dei limiti di zona deve essere garantito con tutte le sorgenti in funzione. Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta dal tecnico competente e dal gestore dell'attività.

All'esterno dell'area dell'attività:

- i valori delle rilevazioni fonometriche secondo le metodologie di misura di cui al DM del 16/3/98 rispettando:
 - in facciata degli edifici circostanti i limiti di cui al DPCM 1/3/91 o se presente in riferimento alla classe di assegnazione della zonizzazione acustica;
 - all'interno delle abitazioni confinanti e a quelle potenzialmente disturbate (o ai pianerottoli antistanti gli appartamenti laddove non venga consentito l'accesso), i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

- la presenza di ricettori sensibili di "Classe 1" come da Tab. A allegata al DPCM 14/11/97 (se sono presenti indicare la distanza dal locale).
- l'indicazione relativa alla morfologia del sito, alla tipologia della zona urbanistica (ai sensi dell'art.6 del DPCM 1/3/91) nella quale ricadono gli edifici interessati e relativi limiti assoluti di zona.
- la descrizione degli interventi di fonoisolamento realizzati.
- il numero d'iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale.
- copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.
- **Planimetria delle aree dell'attività** (in duplice copia) in scala, firmata per le indicazioni di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:
 - la posizione delle apparecchiature
 - i punti delle rilevazioni fonometriche
- **Cartografia dei luoghi**, in scala adeguata, purché specificata, ovvero precisando le distanze tra recettore e sorgente, firmata per quanto di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:
 - la posizione del locale nell'ambito dell'area circostante.
 - i punti delle rilevazioni fonometriche effettuate all'esterno.
 - l'individuazione, se presenti, di ricettori di "Classe 1" come da Tab. allegata al DPCM 14/11/97.

Il nulla-osta verrà rilasciato dall'ufficio Ambiente del Comune di Toffia

Tivoli al richiedente ed inviato alla A.S.L. di competenza - per gli adempimenti di competenza.

Il nulla osta è revocabile qualora sia stato emanato in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.

ALLEGATO B:

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER OTTENERE IL NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO PER LE DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITÀ DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE;

Il cittadino interessato all'ottenimento del nulla osta di impatto acustico deve presentare:

- **Domanda** in carta semplice a firma del titolare dell'attività, indirizzata all'ufficio Ambiente del Comune di Toffia;

- **Relazione tecnica di impatto acustico** (con numerazione delle pagine) in duplice copia (di cui una in originale) a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), sottoscritta dal titolare dell'attività, nel rispetto dei DPCM 1/3/91, 14/11/97, 16/4/99 in cui risultino, in particolare:

Per l'interno:

- la descrizione delle specifiche tecniche delle sorgenti sonore dell'impianto di amplificazione e/o rafforzamento, fra le quali almeno il numero, la dislocazione e la potenza sonora; l'indicazione di ulteriori sorgenti di rumore interne ed esterne (impianti tecnologici, gruppi frigoriferi, ventilatori, ecc.);

- la descrizione degli strumenti musicali in assenza di impianto di amplificazione;

- la misura dei livelli di pressione sonora nei locali in cui avviene l'emissione, significativi e rappresentativi della diffusione sonora del periodo di attività (art. 4, 5 DPCM 16/4/99 n°215) comprensiva di tutte le sorgenti nelle condizioni normali di funzionamento. Nella relazione il tecnico dovrà indicare gli interventi adottati per il mantenimento di detti livelli e certificarne l'efficacia (art.5,6 DPCM 16/4/99 n°215).

Per l'esterno:

- i valori delle rilevazioni fonometriche secondo le metodologie di misura di cui al DM del 16/3/98 rispettando:

- in facciata degli edifici circostanti i limiti di cui al DPCM 1/3/91 o quelli, della classe di designazione della zonizzazione acustica;

- all'interno delle abitazioni confinanti e a quelle potenzialmente disturbate o, dove fosse negato l'accesso, in ambienti similari (appartamenti attigui e comunque in situazioni acustiche correlabili), come prescritto dal DPCM 14/11/97.

- per la determinazione del clima acustico si potranno utilizzare, nell'impossibilità di effettuare misure in campo, modelli previsionali di simulazione.

- la presenza di ricettori sensibili di "Classe 1" come da tab. A allegata al DPCM 14/1197 (se sono presenti indicarne la distanza dal locale e calcolare il livello di immissione sonora al ricettore).
- l'indicazione relativa alla morfologia del sito, alla tipologia della zona urbanistica (ai sensi dell'art. 6 del DPCM 1/3/91) nella quale ricadono gli edifici interessati e relativi limiti assoluti di zona.
- la descrizione degli interventi di fonoisolamento o mitigazione realizzati all'interno dei locali, e dei requisiti passivi dell'edificio.
- il numero d'iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale.
- copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.
- **Planimetria dei locali** (in duplice copia) in scala 1:100, firmata per le indicazioni di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:
 - la posizione delle apparecchiature
 - i punti delle rilevazioni fonometriche
- **Cartografia dei luoghi**, in scala adeguata, purché specificata, ovvero precisando le distanze tra recettore e sorgente, firmata per quanto di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:
 - la posizione del locale nell'ambito dell'area circostante.
 - i punti delle rilevazioni fonometriche effettuate all'esterno.
- l'individuazione, se presenti, di recettori di "Classe 1" come da Tab. allegata al DPCM 14/11/97.

Il nulla-osta verrà rilasciato dall'ufficio Ambiente del Comune di Toffia al richiedente ed inviato alla A.S.L. di competenza - per gli adempimenti di competenza.

Il nulla osta è revocabile qualora sia stato emanato in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.

ALLEGATO C

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER OTTENERE IL NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE RUMOROSE;

Il cittadino interessato all'ottenimento del nulla osta di impatto acustico deve presentare:

- **Domanda** in carta semplice a firma del titolare dell'attività, indirizzata all'ufficio Ambiente del Comune di Toffia;
- **Relazione tecnica di impatto acustico** (con numerazione delle pagine) in duplice copia (di cui una in originale) a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), e sottoscritta dal titolare dell'attività, in cui risultino:
 - Descrizione del tipo di attività, ubicazione, superficie occupata, orari e giorni di svolgimento, indicazioni relative alla morfologia del sito.
 - Descrizione delle sorgenti sonore:
 - macchinari, impianti di condizionamento o riscaldamento, gruppi frigoriferi ecc., indicarne il tipo, la potenzialità e gli orari di funzionamento.
 - attività connesse (carico e scarico merci, presenza di avventori ecc.), indicare gli orari di svolgimento.
- Descrizione dei requisiti acustici degli edifici (DPCM 5/12/97), allegando un capitolato con le caratteristiche dei materiali nel caso di concessione edilizia di nuove attività.
- Descrizione delle eventuali opere di insonorizzazione o altri interventi di mitigazione.
- Indicazione della Classe acustica di appartenenza sulla base della zonizzazione acustica di territorio comunale o della tipologia della zona urbanistica (art. 6 DPCM 1/3/91) e dei relativi limiti acustici assoluti
- Individuazione dei recettori sensibili (abitazioni potenzialmente disturbate o altro) e loro ubicazione rispetto ai locali dell'attività .
- Individuazione dei recettori sensibili di Classe I (DPCM 14/11/97) nella zona di influenza acustica dell'attività; se presenti indicarne la posizione e la distanza.
- Individuazione di opportuni **punti di misura e controllo** (da riportare sulle planimetrie) atti a descrivere il campo acustico esistente nell'area in oggetto. Tali punti debbono essere scelti in modo tale da rappresentare significativamente il campo acustico e comunque dovranno comprendere tutti i recettori sensibili individuati ai punti 4 e 5. I punti di misura e controllo consentiranno una verifica dei livelli misurati (o attesi in sede previsionale) in sede di verifica da parte degli organi preposti.

- Esecuzione, nei punti di misura e controllo sopra individuati, delle misure fonometriche secondo le modalità previste dal DPCM 16/3/98 rilevando sia i rumori ambientali sia il rumore residuo. Secondo quanto descritto dal DPCM 16/3/98 va eseguita l'individuazione strumentale dell'eventuale presenza di componenti tonali o impulsive del rumore. Le misure vanno effettuate nelle condizioni di normale attività considerando quindi il fattore di contemporaneità delle varie sorgenti di rumore sopra individuate, ivi compreso, se presente, il rumore dovuto alle attività di carico e scarico delle merci. Le misure vanno eseguite con le porte del locale chiuse o aperte a seconda dell'usuale esercizio dell'attività. Il rapporto di misura deve essere redatto secondo quanto previsto dall'allegato D del DPCM 16/3/98.

- Copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.

- Il numero d'iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale

- Verifica del rispetto dei limiti di legge:

- limiti assoluti esterni precedentemente individuati (zonizzazione acustica o art. 6 DPCM 1991);

- limiti differenziali all'interno degli ambienti potenzialmente disturbati o laddove ripetutamente negato l'accesso, in ambienti simili (appartamenti attigui e comunque in situazione acustica correlabili), secondo quanto prescritto dal DPCM 14/11/97.

- **Planimetria** in scala adeguata (in duplice copia) dei locali o delle aree adibite all'attività in cui vanno indicate:

a) la posizione, anche in quota, delle sorgenti sonore.

b) i punti di misurazione e di calcolo previsionale (punti di misura e controllo).

- **Cartografia dei luoghi** (in duplice copia), in scala adeguata, firmata per quanto di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui siano indicati:

- la posizione delle aree o dei locali adibiti all'attività in esame;

- la distanza tra le sorgenti sonore e i recettori (allegando eventualmente sezioni semplificate);

- i punti di misurazione fonometrica o di calcolo previsionale (punti di misura e controllo);

- la posizione degli eventuali recettori di Classe I (DPCM 14/11/97).

Il nulla-osta verrà rilasciato dall'ufficio Ambiente del Comune di Toffia al richiedente, ed inviato all'Ufficio preposto al rilascio della Licenza o Autorizzazione all'esercizio, e alla A.S.L. competente per il territorio. Il nulla osta è revocabile qualora sia stato emanato in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.

ALLEGATO D:

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER OTTENERE IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI CANTIERE (ATTIVITÀ IN DEROGA)

Per dare avvio alla procedura, ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera h della legge n. 447/95, è necessario che venga inoltrata all'Ufficio Ambiente del Comune di Toffia, formulata come segue:

- **Domanda**, su apposito modulo firmata dal rappresentante legale della Ditta aggiudicataria dell'appalto dei lavori, corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione del Responsabile del procedimento che la tempistica delle attività e le modalità di lavoro da cui scaturisce l'esigenza del superamento dei limiti di legge corrispondono a precise esigenze indicate nel Capitolato d'appalto o dalla Direzione Lavori, con finalità di pubblica utilità;
- Relazione tecnica di impatto acustico in duplice copia (di cui una in originale) a firma di un "tecnico competente in acustica" iscritto negli elenchi regionali istituiti dalla legge n. 447/95 art. 2, e controfirmata dal Direttore dei Lavori, da cui si evinca, per ogni area di cantiere:
 - inizio e durata delle attività potenzialmente rumorose;
 - numero e descrizione delle sorgenti sonore, con indicazione del livello di emissione sonora dei macchinari previsto dai certificati di omologazione;
 - calcolo previsionale dei livelli acustici in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità nonché dei recettori sensibili più vicini, con l'indicazione di eventuali superamento dei limiti di cui al DPCM in data 1/3/91 e con la specifica della fascia oraria, della durata temporale e della frequenza di detti eventi, tenendo conto di tutte le sorgenti rumorose che il piano dei lavori prevede debbano agire in contemporanea;
 - presenza di recettori sensibili di "Classe 1" come da Tab. A allegata al DPCM 14.11.1997 con l'indicazione della distanza dal cantiere;
 - descrizione della morfologia del sito, indicazione della classificazione acustica, ai sensi dell'art. 6 del DPCM in data 1/3/1991, relativa alla zona in cui ricadono gli edifici interessati;
 - descrizione degli interventi finalizzati a mitigare, anche con eventuale fonoisolamento, le emissioni sonore delle sorgenti rumorose, sia singolarmente che nel loro complesso;
 - indicazione dell'entità del superamento dei limiti per il periodo diurno e notturno;
- **Planimetria** e sezioni dell'area di cantiere (in duplice copia) in scala significativa, firmata dal tecnico che ha redatto la relazione, e controfirmata dal Direttore dei Lavori, nelle quali risultino la posizione delle sorgenti rumorose.

- **Cartografia** significativa dei luoghi in cui si colloca l'area di cantiere (in duplice copia), corredata di sezioni significative, firmata dal tecnico che ha redatto la relazione, dalla quale risulti:

- la posizione dei cantieri nell'ambito dell'area circostante
- la posizione in cui sono state effettuate all'esterno le rilevazioni fonometriche;
- l'indicazione, se presenti, di recettori di "Classe1".

In relazione a quanto dichiarato e alla documentazione prodotta, l' Ufficio Ambiente del Comune di Toffia deve necessariamente acquisire, il parere delle strutture sanitarie competenti per il territorio (servizi di igiene delle Aziende USL) che, in base a necessarie considerazioni di tutela della salute pubblica, potranno acconsentire o meno alla concessione della deroga, eventualmente indicando opportune prescrizioni.